

Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana

Ferdinando G. Menga*

GIVING VOICE TO FUTURE GENERATIONS. LEGAL-PHILOSOPHICAL INSIGHTS INTO REPRESENTATION AND RECOGNITION IN THE CONTEXT OF THE RECENT MODIFICATION OF THE ARTICLE 9 OF THE ITALIAN CONSTITUTION

ABSTRACT: By explicitly recognizing an «interest of future generations», the recent reform to the article 9 of Italian Constitution gives rise to a renewed discussion of the main conceptual and institutional predicaments in view of realizing true and proper avenues for intergenerational justice. In this paper, I will sketch the major ethical, as well as political and legal problems regarding this matter, while also depicting – by means of a legal-phenomenological investigation – an apt model of representation and recognition, such that future-oriented claims may find a genuine space for their acknowledgment and expression.

KEYWORDS: Intergenerational Justice; Constitutional Reform; Representation; Asymmetrical Recognition

ABSTRACT: Riconoscendo esplicitamente un «interesse delle generazioni future», la recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione italiana spinge a una rinnovata discussione riguardante le maggiori problematiche teoriche e istituzionali in vista della realizzazione di percorsi concreti ispirati a un principio di giustizia intergenerazionale. Partendo da questa premessa, nel presente contributo, se, da un lato, delinearò gli ostacoli etici, politici e giuridici più rilevanti che investono la questione, dall'altro, cercherò di proporre – sulla base di un'indagine di stampo fenomenologico-giuridico – un modello di rappresentanza e riconoscimento tale da rivelarsi in grado di fornire un genuino spazio di accoglimento ed espressione a richieste che provengono dal futuro.

PAROLE CHIAVE: Giustizia intergenerazionale; riforma costituzionale; rappresentanza; riconoscimento asimmetrico

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Breve *excursus* sullo sviluppo storico-istituzionale del tema intergenerazionale – 3. La sfida etica, politica e giuridica della giustizia nei confronti delle generazioni future – 4. La risposta della democrazia deliberativa: includere gli interessi dei soggetti futuri nel *demos* del presente – 5. Rappresentanza

* Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università della Campania «Luigi Vanvitelli». Mail: ferdinandoquisepe.menga@unicampania.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.



responsiva e riconoscimento asimmetrico: lineamenti di una fenomenologia degli ordinamenti giuridici in chiave intergenerazionale – 5.1. Per una rappresentanza responsiva – 5.2. Riconoscimento asimmetrico – 6. Considerazioni conclusive: identità costituzionali e riconoscimento asimmetrico dell’alterità futura.

1. Introduzione

La recente modifica dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che ora, assieme alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, riconosce esplicitamente anche una tutela dell’«interesse delle future generazioni», costituisce un rinnovato motivo per interrogarci sulla spinosa questione della giustizia intergenerazionale quale vera e propria sfida all’etica, alla politica e al diritto. Assieme al sicuro favore con cui va salutata una tale grande acquisizione politico-istituzionale, altrettanto deciso deve essere, in effetti, lo sforzo teorico a non lasciare scoperte le difficoltà fondamentali che continuano ad attanagliare il tema, nonostante la sempre maggiore incidenza che quest’ultimo si è saputo conquistare – a ragione – nello spazio dei dibattiti pubblici e soprattutto nelle azioni di protesta condotte oggi da numerose e numerosi giovani di tutto il mondo, preoccupate/i per le sorti del pianeta e di coloro che lo abiteranno nei tempi a venire¹.

Per restituire l’elevata problematicità della questione, in quanto segue, dopo aver dedicato un tratto iniziale a un rapido passaggio in rassegna delle principali tappe dello sviluppo storico-istituzionale internazionale, entro il cui solco la modifica dell’art. 9 della Costituzione italiana si colloca, mi concentrerò sull’indagine delle maggiori sfide concettuali che un genuino accoglimento della responsabilità intergenerazionale comporta nell’alveo del pensiero etico, politico e giuridico, per poi soffermarmi su un interrogativo decisivo: come dare voce alle generazioni future, cioè a soggetti che ancora non esistono e neppure esisteranno in un avvenire prossimo? E quali riconfigurazioni dello spazio istituzionale comporta la presa in carico di una tale domanda di giustizia che eccede l’ambito del presente e dei presenti e si estende al futuro? Per affrontare tali interrogativi, lo specifico della mia analisi sarà quello d’investigare in chiave fenomenologico-giuridica i concetti di “rappresentanza” e “riconoscimento”, sì da proporre un modello in grado di accogliere la paradossale esigenza di confrontarsi con istanze e richieste precipuamente collocate in un alveo d’interazione che non contempla più quali destinatari dell’azione politica solamente chi c’è, ma anche chi (ancora) non esiste.

2. Breve *excursus* sullo sviluppo storico-istituzionale del tema intergenerazionale

Per offrire un generale orientamento sul tema della giustizia intergenerazionale, è bene anzitutto passare in rassegna lo sviluppo storico relativo all’ambito politico-istituzionale.

Il primo e rilevante riferimento di stampo internazionale a un qualcosa come una responsabilità diffusa nei confronti delle generazioni future è individuabile a conclusione della Seconda guerra mondiale, a causa dello sconvolgimento dovuto alle devastazioni da essa provocate per mezzo del potenziale tecnologico-bellico di cui in essa è stato fatto largamente uso. In effetti, in tale contesto di estese distruzioni e violenza risulta piuttosto chiaro quanto il futuro del genere umano diventi per la prima volta

¹ Cfr. su questo punto F.G. MENGA, *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021, 5 ss.





esplicito oggetto di dedicata preoccupazione. A motivo di questo si legge proprio nel Preambolo dello *Statuto delle Nazioni Unite*, firmato a San Francisco il 26 giugno del 1945, l'impegno «a salvare le future generazioni dal flagello della guerra»².

Come ben sappiamo, di lì a qualche mese, sarà poi lo sgancio degli ordigni atomici a Hiroshima e Nagasaki a mettere di fronte agli occhi del mondo intero, in modo ancora più inesorabile, la preoccupazione per un futuro ormai minacciato dallo strapotere della tecnica³.

A partire dalla seconda metà del XX secolo, una tale diffusa apprensione rivolta ai destini futuri dell'umanità si sposterà sempre più dalla questione riguardante la possibile devastazione di matrice bellica a quella di stampo più spiccatamente ambientale. Così, per la prima volta, sulla scia di quanto esprime il § 6 del Preambolo della *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972 della United Nation Conference on the Human Environment, si comincerà a riconoscere segnatamente la necessità di rispondere all'appello di una vera e propria responsabilità di carattere intergenerazionale tesa tanto al miglioramento dell'ambiente quanto a uno sviluppo socio-economico sostenibile⁴.

Con la *Dichiarazione di Parigi* del 12 novembre 1997, da parte dell'UNESCO, la responsabilità nei confronti delle generazioni future acquisirà poi non soltanto un tono espressamente solenne, ma, per la prima volta, circoscriverà anche una chiara e completa perimetrazione di uno spettro di obblighi di carattere etico e politico-giuridico, assieme al richiamo dell'intero cammino storico-politico che a essa ha condotto⁵. In tal senso, una lettura trasversale del corposo preambolo di tale *Dichiarazione* non offre solo uno spaccato assai incisivo circa il modo in cui la problematica intergenerazionale, a partire dalla seconda metà del XX secolo, si guadagna un'attenzione sempre maggiore nei diversi consessi predisposti dalle organizzazioni internazionali, ma richiama altresì l'esigenza sempre più concreta di una risposta istituzionale adeguatamente equipaggiata a ogni livello dei discorsi e degli interventi che costituiscono l'ossatura degli apparati e degli interventi pubblici: dalla sfera etico-morale, a quella politico-giuridica, fino a toccare quella economico-produttiva.

Esigenza, questa, che trova, da ultimo ma non ultimo, la sua ulteriore esplicitazione e, se vogliamo, intensificazione nell'Accordo sul clima di Parigi del 2015, nel cui Preambolo, viene peraltro richiamata nuovamente la necessità di un'attenzione particolare all'«equità intergenerazionale»⁶.

² UNITED NATIONS AND INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 26th June 1945, Preamble (testo consultabile online all'indirizzo: <https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/>; ultima consultazione: 1/5/2022).

³ Cfr. K. JASPERS, *Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewußtsein in unserer Zeit*, München, 1958; G. ANDERS, *Die Antiquiertheit des Menschen*, Bd. 1: *Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution*, München, 1956.

⁴ Nello specifico, si legge: «difendere e migliorare l'ambiente umano per le generazioni presenti e future è diventato un obiettivo imperativo per l'umanità – un obiettivo da perseguire insieme e in armonia con gli obiettivi stabiliti e fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale» (UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME, *Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment*, Stockholm, 5th-16th June 1972, Preamble; testo consultabile online all'indirizzo: <https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1>; ultima consultazione: 1/5/2022).

⁵ Cfr. UNESCO, *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations*, Paris, 12th November 1997, Preamble (testo consultabile online all'indirizzo: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; ultima consultazione: 1/5/2022).

⁶ *Paris Agreement*, 12th of December 2015, *United Nations Climate Change*, Preamble (testo consultabile online all'indirizzo: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf; ultima consultazione:





Nel clima di tale generalizzata presa di coscienza dell'ormai indifferibile problema concernente le sorti delle generazioni future, si capisce bene quanto l'altro grande capitolo del discorso istituzionale che si apre, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, riguardi anche l'importante processo d'esplicita e incrementale integrazione del riconoscimento di obblighi intergenerazionali in seno ai disegni costituzionali interni a molti Stati. Processo, questo, di elevato rilievo, dacché accogliere la tematica intergenerazionale all'interno degli assetti costituzionali delle comunità nazionali implica né più né meno che l'espressa ammissione che i principi che le veicolano giungono a far parte ormai dei valori fondanti l'identità stessa del corpo politico-sociale.

Molti potrebbero essere gli esempi da menzionare in tal senso⁷ e nel cui solco il processo di riforma dell'art. 9 della Costituzione italiana si colloca come una delle più recenti acquisizioni. Per significatività e vicinanza geografica e culturale mi preme qui soffermarmi soltanto su due occorrenze. Innanzitutto, c'è il caso del *Grundgesetz* della Repubblica federale tedesca che, sulla base delle integrazioni effettuate nel 1994 e 2002, accoglie ora, all'art. 20a, la seguente disposizione:

«Lo Stato, anche in considerazione della responsabilità nei confronti delle generazioni future, tutela, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, le basi fondamentali naturali della vita e gli animali, mediante l'esercizio del potere legislativo e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto⁸».

Questo riferimento a un riconoscimento di un obbligo costituzionalmente sancito nei confronti delle generazioni future – che penetra nel cuore dell'impianto istituzionale dello Stato tedesco, sì da arrichirne, ma anche trasfigurarne l'unità identitaria collettiva che esso configura⁹ –, ci conduce dritti all'altro grande esempio, che mi preme qui riportare, cioè quello della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in cui, riprendendo sostanzialmente il medesimo dettato contenuto nel *draft* della Costituzione dell'Unione del 2004, tuttavia non ratificato, rispetto alla centralità delle generazioni future, proclama espressamente quanto segue: «Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future»¹⁰.

3/5/2022). Il documento è anche consultabile: in *Official Journal of the European Union*, 19/10/2016, L 282/4 (all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=IT); ultima consultazione: 3/5/2022).

⁷ Su questo tema si rivela utile la consultazione delle appendici al volume di E. BROWN-WEISS, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, Tokyo-Dobbsferry NY, 1989 (appendici B e C), in cui sono riportate le varie occorrenze nei testi costituzionali in cui appare la questione intergenerazionale. Per approfondimenti sul tema cfr. anche A. D'ALOIA, *Generazioni future (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, vol. IX, Milano, 2016, 331-390.

⁸ *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, § 20a (testo consultabile online all'indirizzo: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>; ultima consultazione: 3/5/2022).

⁹ Commenterò più dettagliatamente l'importanza di questo punto in chiusura della presente indagine.

¹⁰ *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, in *Official Journal of the European Union*, C 326/391, 2012/C 326/02, Preamble (testo consultabile online all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT>; ultima consultazione: 20/4/2022). Per consultare il corrispondente testo del *draft* della Costituzione europea non ratificata, si veda il *Treaty Establishing a Constitution for Europe. Protocols and Annexes, Final Act*, in *Official Journal of the European Union*, C 310/1, Document C2004/310/01, Part II: *Charter of Fundamental Rights of the Union*, Preamble (testo consultabile online all'indirizzo: <https://bit.ly/3P7Nlii>; ultima consultazione: 20/4/2022).



Per registrare la grande rilevanza che il tema intergenerazionale assume in seno a questo documento basti soltanto riferirsi al contesto in cui esso fa comparizione: ovvero il Preambolo stesso, in cui sono esposti i principi di fondo, che compongono la tessitura identitaria dell'Unione europea e i principi ispiratori che trovano poi precipitato nei vari titoli dei diritti fondamentali ivi esplicitati.

Certamente, si tratta qui di due soli esempi estrapolati dalle molteplici esperienze costituzionali internazionali, ma tanto ci basti per saggiare, in tutta la sua consistenza, il modo in cui la questione degli obblighi verso le generazioni future abbia man mano acquisito – e stia sempre più acquistando – rilievo estremo sulla scena socio-politica contemporanea, fino a giungere a depositarsi anche nel tessuto della nostra Costituzione.

3. La sfida etica, politica e giuridica della giustizia nei confronti delle generazioni future

Tale diffuso riconoscimento di una necessaria estensione della tutela nei confronti delle generazioni future, per quanto per un verso vada accolto senz'altro con favore, per l'altro non deve tuttavia distoglierci dalla consapevolezza del dato di fatto contestuale e generalizzato di un'impreparazione politico-culturale di carattere strutturale al riguardo. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria incapacità, tanto di matrice morale quanto di stampo politico-giuridico, che va fatta risalire alla semantica "presentistica" stessa che sottende a tutti i maggiori impianti discorsivi e istituzionali della nostra tradizione.

Partiamo dalle impostazioni etiche di fondo, le quali si riverberano poi tanto nei dispositivi politici quanto in quelli giuridici. Da quando è stata riconosciuta in tutta la sua portata e difficoltà teorica, la questione intergenerazionale, in effetti, ha trovato il suo luogo di accoglienza e di elaborazione all'interno di impostazioni dominanti il cui baricentro è da rinvenirsi proprio in una filosofia della presenza. Per quanto siano multiprospettiche e plurali, tutte queste impostazioni sono riconducibili a tre maggiori prospettive: la teoria contrattualista, utilitarista e metafisico-giusnaturalista.

La teoria contrattualista, come è noto, prevede, fra le sue premesse di fondo, l'esistenza di soggetti orientati al perseguimento dell'interesse personale, in un rapporto di reciprocità e compresenza, e tali dunque da essere in grado di stipulare un accordo¹¹. Le generazioni future, tuttavia, si contraddistinguono proprio per il fatto di non esistere ancora e non poter cooperare¹². Pertanto, la sfida teorica che si pone alla prospettiva contrattualista è che tali generazioni, a differenza di quanto accade in una situazione contrattuale vera e propria, sono per principio assenti e quindi impossibilitate a negoziare,

¹¹ Mi limito qui a riportare le riflessioni di carattere maggiormente paradigmatico all'interno dell'assai nutrito dibattito in tale ambito: cfr. J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge MA-London, 1971, §§ 24, 44; D. GAUTHIER, *Morals by Agreement*, Oxford, 1986. Per approfondimenti al riguardo cfr. F.G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, 2021, 62-87.

¹² Cfr. S. GARDINER, *A Contract on Future Generations?*, in A. GOSSERIES, L.H. MEYER (eds.), *Intergenerational Justice*, Oxford-New York, 2009, 81 ss.; ID., *A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2011, 123, 170-4; R.P. HISKES, *The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice*, New York, 2009, 50 ss. Si veda anche B. BARRY, *Circumstances of Justice and Future Generations*, in R.I. SIKORA, B. BARRY (eds.), *Obligations to Future Generations*, Philadelphia, 1978, 204-248.



ad accordarsi e a rivendicare diritti¹³. A questo primo ostacolo teorico, che può essere definito ostacolo della non-esistenza dei soggetti futuri, se ne aggiunge un secondo: l'ostacolo dell'asimmetria. In effetti, l'altro rilievo problematico che inerisce all'impostazione contrattualista della questione intergenerazionale è quello dell'evidente disparità fra il potere che la generazione attuale ha d'incidere sul destino delle generazioni future e l'inesistente, se non pressoché insignificante, capacità d'influenza di quest'ultime sulla prima. In che modo, in effetti, soggetti futuri, propriamente assenti, potrebbero mai avere la forza d'imporre alcunché ai contemporanei presenti? Questa impossibilità di mettere in reciprocità e simmetria i soggetti costituisce, dunque, un ulteriore ostacolo all'impostazione contrattualista¹⁴.

Ma anche la teoria utilitarista deve rispondere a una sfida teorica alquanto improba nel momento in cui si trova ad affrontare la problematica di una responsabilità intergenerazionale, e ciò proprio in ragione dei caratteri d'universalità e d'irrelevanza temporale su cui essa fonda l'utilità o la felicità da massimizzare¹⁵. In effetti, mentre tali caratteri sembrano tenere nel caso del calcolo di felicità totale o media in un contesto limitato al presente o al vicino futuro, non altrettanto accade quando si tratta di tenere conto di generazioni appartenenti a un lontano futuro¹⁶. In tal modo, l'ostacolo principale che incontra la teoria utilitarista in sede di etica intergenerazionale, a prescindere dai molti altri punti critici e risvolti problematici, è quello della difficoltà di stimare adeguatamente a partire dalla conoscenza presente sia *ciò che* e sia anche *la misura di ciò che* può essere valutato come utilità o danno in un futuro remoto. Questa sfida può essere definita come problema dell'indeterminatezza o ignoranza rispetto al futuro.

Per altro verso, anche l'impostazione giusnaturalista si trova avviluppata in difficoltà strutturali di enorme rilevanza nel momento in cui vuole affrontare la sfida di un'etica del futuro. Infatti, una medesima pretesa universalista e di carattere meta-temporale è quella che soggiace a quelle teorie che cercano di fondare e giustificare una responsabilità intergenerazionale sulla base di presupposti di tipo sostanzialista o metafisico. In generale, queste teorie, di cui Emmanuel Agius¹⁷ e, in certa misura, Hans Jonas¹⁸ offrono probabilmente le formulazioni più limpide, sostengono di derivare la responsabilità di esseri attuali nei confronti di esseri futuri a partire da una comunanza d'essenza o di genere. Il problema fondamentale collegato a queste impostazioni emerge, però, non appena si sottolinea il fatto

¹³ Cfr. G. PONTARA, *Etica e generazioni future. Una introduzione critica ai problemi filosofici*, Roma-Bari, 1995, cap. 3; W. BECKERMAN, *The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice*, in J. TREMMEL (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 53-71.

¹⁴ Cfr. M. KOBAYASHI, *Atomistic Self and Future Generations: A Critical Review from an Eastern Perspective*, in T.-CH. KIM, R. HARRISON (eds.), *Self and Future Generations. An Intercultural Conversation*, Cambridge, 1999, 13 ss.; S. GARDINER, *A Contract on Future Generations?*, cit., 81 ss.

¹⁵ Cfr. H. SIDGWICK, *The Methods of Ethics* (1874), London-New York, 1907, 414.

¹⁶ Cfr. J. PASSMORE, *Man's Responsibility for Nature*, London, 1980; A. DE-SHALIT, *Why Posterity Matters. Environmental Policies and Future Generations*, London-New York, 1995, cap. 3.

¹⁷ Cfr. E. AGIUS, *Obligations of Justice Towards Future Generations: A Revolution in Social and Legal Thought*, in E. AGIUS et al. (eds.), *Future Generations and International Law*, London, 2006, 3-12.

¹⁸ Cfr. H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt a.M., 1979, cap. 4, §§ 4-7; ID., *Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen*, Frankfurt a.M., 2011, 128-146. Cfr. anche H.P. VISSER 'T HOOFT, *Justice to Future Generations and the Environment*, Dordrecht, 1999, 122, 133 ss., 149 ss.





che esse presuppongono la validità di una connessione motivazionale fra piano ontologico e piano etico che, a ben guardare, non risulta per nulla evidente. Perché mai, in effetti, da una condivisione d'essenza con altri soggetti appartenenti alla medesima specie ne dovrebbe discendere necessariamente un obbligo morale nei loro confronti? La sottolineatura della mancanza di una congiunzione evidente di carattere derivativo fra essere e dover-essere, talché dall'ambito della "natura" possano essere desunti principi morali, è stata notoriamente sviluppata già da David Hume nei termini di quanto George E. Moore ha definito «fallacia naturalistica»¹⁹. Hume rileva, in effetti, che ogniqualvolta si procede da proposizioni sull'essere delle cose a quelle relative a un dover-essere, che ne deriverebbe, quanto si registra è «un cambiamento impercettibile»²⁰, tale per cui non si mostra alcuna «spiega[zione]»²¹ effettiva e cogente di tale «relazione»²², ma piuttosto una surrettizia e, quindi, retroattiva connessione delle seconde rispetto alle prime²³.

Ma la critica nei confronti di tali impostazioni metafisico-sostanzialistiche non si limita soltanto alla loro carenza argomentativa in termini di fondazione motivazionale. Altro punto spinoso è che le teorie sostanzialistiche spingono necessariamente a una ferma preferenza dei presenti rispetto ai futuri, aggirando la questione della giustizia distributiva di carattere intergenerazionale²⁴. In base a siffatte teorie non si riesce a evincere il perché non si dovrebbe adottare, difatti, una soluzione tale per cui agli umani temporalmente lontani non si possano o non si debbano preferire quelli – o almeno quelli più indigenti – appartenenti al presente. Peraltro, una soluzione del genere, che assicura precedenza ai contemporanei – o meglio, ai presenti rispetto ai futuri –, sarebbe tanto più adeguata a un'impostazione metafisica, quanto più può dichiarare di seguirne l'argomentazione caratteristica secondo cui i titolari d'umanità contemporanei esprimono una realizzazione in atto dell'essenza umana, rispetto invece a una mera realizzazione in potenza attribuibile a esseri futuri.

In estrema sintesi, quindi, tutte le difficoltà relative al modo in cui le teorie etiche tradizionali hanno affrontato e affrontano il problema degli obblighi verso le generazioni future risultano essere, nel loro complesso, tali da rispecchiare i limiti di un'impostazione fondamentalmente centrata sul primato di una temporalità della presenza²⁵: primato di ciò che è empiricamente esistente solo al presente e di soggetti che sono sincronicamente presenti gli uni agli altri; primato di una causalità che conosce solo una rilevanza etica del presente verso il futuro, ma non il contrario; primato di una possibilità di determinare uno stato etico solo a partire da informazioni presenti. Per dirla con un'efficace formulazione di Stephen Gardiner, si può quindi ben definire questa impostazione nei termini di una vera e propria «tirannia dei contemporanei»²⁶.

¹⁹ G.E. MOORE, *Principia Ethica* (1903), Cambridge, 1922, § 10.

²⁰ D. HUME, *Treatise on Human Nature*, in *The Philosophical Works of David Hume*, vol. 2, London, 1826, book III, part I, section I, 236.

²¹ *Ivi.*

²² *Ivi.*

²³ *Ivi.*

²⁴ Cfr. W. JENKINS, *The Future of Ethics. Sustainability, Social Justice, and Religious Creativity*, Washington DC, 2013, 286 s.

²⁵ Cfr. M. KOBAYASHI, *Atomistic Self and Future Generations*, cit., 13 ss.; R. MUERS, *Living for the Future. Theological Ethics for Coming Generations*, London, 2008, cap. 1.

²⁶ S. GARDINER, *A Perfect Moral Storm*, cit., 36.



Questa problematicità ingenerata dal primato di una semantica tutta incentrata sulla presenza non può che acutizzarsi, non appena dal campo di un discorso etico sulle generazioni future si passa a quello di stampo prettamente politico e giuridico.

In effetti, una delle maggiori critiche che diversi studiosi hanno mosso al meccanismo democratico è proprio quella di non riuscire a fornire adeguata risposta all'emergenza ambientale e intergenerazionale a causa del "presentismo" che la avviluppa²⁷ e che si radica tanto nelle progettualità politiche di corto respiro legate ai brevi cicli elettorali, quanto nella natura stessa del dispositivo della sovranità popolare e auto-determinazione collettiva, cioè quello di un esercizio del potere dei «cittadini presenti» che non può che essere fundamentalmente orientato «a beneficio dei presenti»²⁸ (o al massimo dei futuri più prossimi).

Proiettandoci all'interno del contesto giuridico e del relativo discorso calibrato attorno al rapporto che i consociati intrattengono fra di loro in termini di diritti e correlativi obblighi, l'eventuale trasgressione del presentismo a favore di vincoli intergenerazionali, come si può ben intuire, palesa una medesima se non addirittura maggiore problematicità²⁹. Si verifica qui esattamente quella che Gustavo Zagrebelsky definisce la «rottura della contemporaneità»³⁰, «la base su cui finora si è presentata la vigenza delle norme [...] del diritto»³¹. Da ciò se ne trae allora una sola conseguenza nell'ambito di un discorso giuridico di profilo intergenerazionale: l'esigenza di tematizzare la questione dei «"Diritti delle generazioni future"», più che rivendicare una maggiore attenzione, risulta addirittura essere – come prosegue ancora l'autore – «una di quelle espressioni improprie che usiamo per nascondere la verità»³². Si tratta di una verità tanto semplice dal punto di vista giuridico, quanto irricevibile e (a tratti) ripugnante sotto il profilo di una morale comune: «le generazioni future, proprio in quanto tali, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti. Tutto il male che può essere loro inferto, persino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro "diritto" in senso giuridico»³³.

Per Zagrebelsky ne risulta dunque che l'unica possibilità di affrontare adeguatamente «il tema dei diritti delle generazioni future»³⁴ è quella di dirottarlo verso la «categoria del dovere»³⁵. Una tale

²⁷ Cfr. *ivi*, 143 ss. e *Id.*, *In Defense of Climate Ethics*, in *Id.*, D.A. WEISBACH, *Debating Climate Ethics*, Oxford, 2016, 25 s.; D. THOMPSON, *Representing Future Generations: Political Presentism and Democratic Trusteeship*, in *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 13, 1, 2010, 17-37; D. JAMIESON, *Reason in a Dark Time. Why the Struggle against Climate Change Failed – and What It Means for our Future*, Oxford, 2014, 96 ss.; J. BOSTON, *Governing for the Future. Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow*, Bingley, 2016, capp. 1-4.

²⁸ D. THOMPSON, *Representing Future Generations*, cit., 17.

²⁹ Difficoltà, questa, messa in rilievo da diversi studiosi in seno al discorso giuridico. In particolar modo cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, cap. 3; A. GOSSERIES, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 29-39; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, 2016, cap. 15.

³⁰ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 86.

³¹ *Ivi*, 85.

³² *Ivi*, 86.

³³ *Ivi*.

³⁴ *Ivi*, 92.

³⁵ *Ivi*, 87.





dimensione, per quanto possa essere affrontata in modo più o meno esplicito dal punto di vista giuridico³⁶, non può però sottrarsi per principio all'esigenza di un'interrogazione preliminare e radicale di carattere «essenzialmente morale»³⁷. Si viene, in tal modo, riproiettati nell'ambito di un'interrogazione etica di fondo³⁸ e nella correlata difficoltà trasmessa dal primato di una temporalità presente e dei presenti che non riesce a fornire piena legittimazione di una responsabilità genuinamente votata agli abitanti del pianeta in un futuro lontano.

Senonché, il punto che vorrei qui evidenziare è che, proprio in chiave intergenerazionale, il dispositivo democratico, se meglio osservato a partire da altra prospettiva, può ben lasciar affiorare un supplemento di senso, che integra lo svolgimento esclusivamente etico della questione. In effetti, se, da un lato, pare essere il principio di giustizia il migliore strumento per venire in soccorso ai futuri nel contesto di una prassi democratica preminentemente ripiegata sul primato del presente, salvo poi scoprire che questo stesso principio non trova, però, adeguato riscontro in teorie morali davvero all'altezza di svilupparlo in direzione intergenerazionale,³⁹ dall'altro lato, è il riorientamento tutto politico a una maggiore inclusività democratica a esibire una feconda strategia per rispondere adeguatamente all'ingiunzione dei futuri, proprio quando suddetta carenza etica si lascia maggiormente avvertire⁴⁰.

4. La risposta della democrazia deliberativa: includere gli interessi dei soggetti futuri nel *demos* del presente

Per comprendere appieno la decisività del supplemento di significatività politica ora evocata è necessario mettere a tema l'impostazione deliberativa della democrazia e l'*all-affected interests principle* – il principio degli interessi toccati di tutte le parti – attorno a cui essa ruota. Principio degli interessi toccati che, peraltro, ci rinvia immediatamente alla semantica scelta in seno alla modifica dell'art. 9 della Costituzione, nel momento in cui questa si riferisce giustappunto all'«interesse delle future generazioni».

Stando alla tradizionale formula elaborata da Robert Dahl, uno dei grandi teorici contemporanei della democrazia, l'*all-affected interests principle* può essere così definito: «tutti coloro i quali sono toccati dalle decisioni di un governo, dovrebbero avere diritto di partecipare a tale governo»⁴¹.

In conformità a tale principio, dunque, la ragione che legittima l'inclusione nel *demos* e nelle attività decisionali a esso inerenti non è data dalla concreta capacità di prendere parte in esso, bensì

³⁶ Cfr. E. BROWN-WEISS, *In Fairness to Future Generations*, cit.; L. WESTRA, *Environmental Justice and the Rights of Unborn and Future Generations. Law, Environmental Harm and the Right to Health*, London, 2006; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, 162 ss.; U. POMARICI, *Dignità a venire. La filosofia del diritto alla prova del futuro*, Napoli, 2019, 105 ss.

³⁷ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 92. Per una riflessione ricostruttiva generale sull'utilizzo della categoria di "dovere" in ambito di diritto intergenerazionale cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 113 s., 165 ss.

³⁸ Cfr. S. GARDINER, *In Defense of Climate Ethics*, cit., 37.

³⁹ Cfr. F.G. MENGA, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Roma, 2016, capp. 3-5.

⁴⁰ Questa considerazione viene approfondita da D. ZWARTHOED, *Political Representation of Future Generations*, in M. DÜWELL, G. BOS, N. VAN STEENBERGEN (eds.), *Towards the Ethics of a Green Future. The Theory and Practice of Human Rights for Future People*, London-New York, 2018, 83 ss.

⁴¹ R. DAHL, *After the Revolution? Authority in a Good Society*, New Haven CT, 1970, 64.





dall'argomentabile dimostrazione di essere «possibile» soggetto destinatario degli effetti delle sue deliberazioni⁴².

È perciò intuibile quanto la logica che attraversa questa formula abbia enorme impatto in campo intergenerazionale. Essa indica, infatti, che legittimi titolari di una posizione nello spazio del Noi collettivo non sono soltanto coloro i quali possono effettivamente decidere, cioè i presenti, ma tutti i soggetti potenzialmente investiti dalle conseguenze delle deliberazioni in esso operate. Pertanto, i soggetti futuri, per quanto certamente non nella posizione di esercitare concretamente il loro titolo a partecipare, nondimeno, in quanto individui toccati negli interessi, avranno piena legittimità ad articolare le loro istanze in modo assolutamente simmetrico rispetto ai presenti attraverso appositi strumenti atti a rappresentarle⁴³.

Ne consegue, dunque, che la *ratio* deliberativa inerente all'*all-affected principle*, una volta estesa in ambito intergenerazionale, tende a rivelare alcuni vantaggi teorici importanti. Il primo vantaggio è costituito dal fatto che il fondamento di legittimità inclusiva consente anche ai potenziali interessi di soggetti futuri, nella misura in cui presi in considerazione, di trovare accoglimento all'interno di decisioni adottate dai presenti nei loro confronti⁴⁴. Ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di consentire, proprio attraverso la procedura di pubblico discernimento argomentato, la scelta migliore e certamente quella più democratica possibile, nel caso della determinazione di decisioni che riguardano il futuro in contesti notoriamente attraversati da un alto grado di complessità e conflittualità epistemica⁴⁵.

Pertanto, quanto meno sulla base di questi due aspetti, il modello deliberativo detiene un'elevata potenzialità in termini d'apertura e inclusività sostanziali verso soggettività e interpellanze future.

Al contempo, non se ne debbono però sottacere anche i tratti piuttosto problematici – tratti che, calati nell'alveo delle relazioni intergenerazionali, impongono una presa in considerazione di modelli alternativi. Si tratta qui di prospettive alternative che, come anticipato nell'introduzione, svolgerò nel prossimo paragrafo alla luce di una determinata rilettura del modello di democrazia rappresentativa e del riconoscimento politico.

Per apprezzare appieno gli elementi di criticità della proposta deliberativa è importante, a mio avviso, prendere sul serio uno dei suoi cardini irrinunciabili, ovvero il fatto che essa, proprio al fine di dare vero riscontro alla possibilità di partecipazione effettiva di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in una decisione, deve considerarli non nei termini di componenti di una generale totalità, ma nella loro prospettiva particolare e situata – dalla quale soltanto può derivare l'insorgenza dell'interesse individuale e contestualmente la libera *chance* di difenderlo ragionevolmente nell'arena della pubblica deliberazione⁴⁶. Sennonché è esattamente questo doppio tratto d'individuazione e partecipazione,

⁴² Cfr. R. GOODIN, *Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives*, in *Philosophy & Public Affairs* 35, 1, 2007, 41 ss. (citazione: 55).

⁴³ Per un approfondimento dei molti possibili meccanismi di rappresentanza istituzionale degli interessi intergenerazionali si veda almeno: I. GONZÁLEZ-RICOY, A. GOSSERIES, *Designing Institutions for Future Generations. An Introduction*, in IDD. (eds.), *Institutions for Future Generations*, Oxford, 2016, 3-23.

⁴⁴ Cfr. R. GOODIN, *Reflective Democracy*, Oxford, 2003.

⁴⁵ Cfr. M. HISSCHEMÖLLER, R. HOPPE, *Coping with Intractable Controversies: The Case for Problem Structuring in Policy Design and Analysis*, in *Knowledge and Policy* 8, 1995, 42 ss.

⁴⁶ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*, Cambridge MA, 2004, 104.





essenziale a ogni teoria deliberativa, a costituire un elemento problematico in seno alla teoria della responsabilità intergenerazionale – problema dal quale, a mio avviso, ci si affranca soltanto se si inserisce nella scena deliberativa l'intervento del dispositivo della rappresentanza, con tutto il carico di asimmetrie e paternalismo politico che questo comporta.

Per delucidare questo punto, mi preme svolgere quattro brevi considerazioni.

Anzitutto, l'assunzione del principio d'individuazione e d'inclusività partecipativa risulta problematica poiché la prospettiva deliberativa, non potendosi svincolare dalla posizione del soggetto potenzialmente interessato e intervenente nel discernimento deliberativo, si trova in sede intergenerazionale davanti ai medesimi ostacoli delle teorie contrattualistiche: l'ostacolo della non-esistenza – il soggetto potenzialmente interessato futuro non esiste – e l'ostacolo dell'asimmetria – il soggetto potenzialmente interessato futuro non può parlar per sé. In ciascuno dei casi, unicamente il ricorso al dispositivo di una rappresentanza anticipante i potenziali soggetti e interessi si mostra in grado di risolvere il problema. Una volta che però la procedura deliberativa cede al meccanismo rappresentativo, seguono a ruota alcuni elementi assai problematici per la teoria: per prima cosa, la rappresentanza implica la definizione di principi sostantivi o materiali pre-deliberativi assolutamente stridenti con l'impianto della deliberazione, che prevede invece un'apertura di principio alla dibattibilità stessa dei presupposti preliminari al fondo di ogni deliberazione⁴⁷. Per seconda cosa, la rappresentanza, con il suo meccanismo di determinazione anticipata, produce inevitabilmente inclusioni ed esclusioni in ordine alla delimitazione dei potenziali soggetti interessati, cosa che stride evidentemente con il principio di generalizzata inclusività della teoria deliberativa. In tal senso, nella misura in cui intende rispondere a esigenze intergenerazionali, la deliberazione è costretta ad ammettere una certa dose di «non-democratic[ità]»⁴⁸ al proprio interno.

Questo elemento di determinazione anticipata, che si insinua nell'impianto della deliberazione, è peraltro già conosciuto nel dibattito e definito nei termini di «boundary problem»⁴⁹, poiché, per l'appunto, per determinare un'inclusione massima nella deliberazione a favore di coloro i quali sono coinvolti, bisogna previamente tracciare dei «confini» che stabiliscono *chi* può propriamente considerarsi toccato nei propri interessi. Decisione, questa, che, a sua volta, se vuole seguire essa stessa un processo inclusivo di determinazione democratico-deliberativa, innesca necessariamente un regresso all'infinito⁵⁰.

Un regresso del genere si mostra particolarmente ingombrante in ambito intergenerazionale proprio nel momento in cui si giunge all'inevitabile conclusione che ogni determinazione massimamente inclusiva dei possibili soggetti toccati da un certo tema in questione, lungi dall'essere condizione preliminare al tema stesso su cui costoro sarebbero chiamati a deliberare, si rivela, invece, in ultima analisi, esito direttamente dipendente dalla scelta stessa dell'oggetto in questione e, dunque, risultato di una

⁴⁷ Cfr. J. FISHKIN, *When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation*, Oxford, 2009.

⁴⁸ C. HEYWARD, *Can the All-Affected Principle Include Future Persons? Green Deliberative Democracy and the Non-Identity Problem*, in *Environmental Politics* 17, 4, 2008, 625.

⁴⁹ Cfr. G. ARRHENIUS, *The Democratic Boundary Problem Reconsidered*, in *Ethics, Politics & Society. A Journal in Moral and Political Philosophy* 1, 2018, 90-122.

⁵⁰ Cfr. F.G. WHELAN, *Democratic Theory and the Boundary Problem*, in *Nomos*, vol. 25: *Liberal Democracy*, New York, 1983, 19.



decisione per nulla inclusiva, ma sottratta alla deliberazione medesima⁵¹. Ne consegue, dunque, che l'obiettivo di un'inclusività generalizzata può essere raggiunta solo attraverso un inarrestabile allargamento dello spettro tematico delle decisioni, a valle delle quali ci si attende una raccolta sempre maggiore dei possibili soggetti corrispondenti. Ma, come si può intuire, una tale strategia, oltre a essere inattuabile – poiché non esistono sequenze di scelte tematiche semplicemente incrementali –, finirebbe per paralizzare i meccanismi di decisione deliberativa in ambito intergenerazionale per eccessivo sovraccarico.

Ulteriore punto critico della teoria deliberativa è che questa, nella misura in cui resta collegata al principio d'individuazione dei soggetti esistenti possibilmente coinvolti, nulla può contro il poderoso ostacolo rappresentato dal *Non-Identity Problem* elaborato da Derek Parfit⁵², secondo cui un soggetto, in quanto determinato nella sua identità ed esistenza da decisioni passate, nulla può rimproverare a queste ultime, giacché decisioni alternative, per quanto migliori, avrebbero implicato la sua inesistenza. Questo tipo di argomento, come si può cogliere, non viene scalfito in alcun modo dalla prospettiva deliberativa, dal momento che ogni potenziale soggetto interessato che intervenisse nel criticare o richiedere ragionevolmente modifiche all'impianto di decisioni precedenti, cadrebbe nella contraddizione fondamentale di propugnare non condizioni migliori per sé, ma semplicemente la causazione delle condizioni della sua stessa non-esistenza. Questo conduce direttamente alla necessità di rinunciare, dunque, al principio stesso d'individuazione e d'inclusività partecipativa della teoria deliberativa, se si vuole legittimare adeguatamente una responsabilità di carattere intergenerazionale. Rinuncia a cui nessun serio sostenitore dell'impostazione deliberativa sarebbe pronto ad aderire.

Sulla base di questi rilievi critici insuperabili, la proposta che vorrei qui avanzare si dirige, invece, verso una impostazione che assume espressamente ciò che la teoria deliberativa soltanto concede: cioè la necessità di un meccanismo di rappresentanza del futuro e dei futuri all'interno delle compagini democratiche. Sono ben consapevole che ogni esercizio rappresentativo porta con sé motivi d'inevitabile asimmetria e paternalismo, soprattutto in ambito intergenerazionale⁵³. Tuttavia, un correttivo a questi elementi è possibile e, come cercherò di mostrare nel tratto conclusivo di questa indagine, potrebbe passare proprio per l'esplicita accettazione del carattere contingente e sempre rivedibile di ogni operazione rappresentativa, come anche dall'esplicita messa in rilievo dell'elemento responsivo di essa; e questo all'interno di una istituzione democratica aperta al riconoscimento di nuove istanze e soggettività che concretizzano un futuro quale messa in discussione continua. In linea con tali precisazioni, se rappresentiamo il futuro e i futuri non è perché noi presenti, a bella posta, decidiamo per essi, ma perché, esposti alle loro esigenze, non possiamo fare altro che, responsabilmente e responsabilmente, sostituirci alle loro ingiunzioni che ci interpellano.

⁵¹ Cfr. B. BOVENKERK, *Public Deliberation and the Inclusion of Future Generations*, in *Jurisprudence. An International Journal of Legal and Political Thought* 6, 3, 2015, 502.

⁵² Cfr. D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984, 351-379.

⁵³ Cfr. A. KARNEIN, *Can We Represent Future Generations?*, in I. GONZÁLEZ-RICOY, A. GOSSERIES (eds.), *Designing Institutions for Future Generations*, cit., 87.



5. Rappresentanza responsiva e riconoscimento asimmetrico: lineamenti di una fenomenologia degli ordinamenti giuridici in chiave intergenerazionale

Per chiudere questa riflessione, che ruota attorno alla delineazione di uno spazio democratico che intende svincolarsi dal presentismo, una domanda di maggiore concretezza si fa pressoché inevitabile: come venire incontro e rispondere genuinamente alle istanze dei soggetti futuri, senza piegarli alla tirannia del presente? Utilizzando le parole del fenomenologo tedesco Bernhard Waldenfels, a cui mi riferirò ampiamente in questo ultimo tratto dell'indagine, potremmo raccogliere la domanda anche in questo modo:

«Come possiamo rispondere agli appelli di coloro i quali non sono ancora in vita e non sono ancora nella condizione di avanzare richieste? Gli appelli futuri non sono quasi come un messaggio nella bottiglia che vaga senza mittente e senza indirizzo di destinazione? Oppure, presi in senso stretto, tali appelli da parte dei futuri non sono in alcun modo appelli futuri, ma piuttosto appelli presenti?»⁵⁴

I dubbi che circolano in questa e simili domande sollevano, in fin dei conti, la richiesta di una più precisa riflessione volta a chiarire meglio le modalità attraverso cui gli appelli delle alterità future si registrano nell'alveo del presente vivente delle istituzioni collettive.

Per affrontare questi interrogativi cercherò ora, impegnandomi lungo la rotta di un'impostazione fenomenologica, di disegnare due traiettorie di risposta che ruotano attorno a una determinata interpretazione di due nozioni guida del lessico politico-giuridico tradizionale: quella di rappresentanza e di riconoscimento.

5.1. Per una rappresentanza responsiva

Per cogliere la modalità attraverso cui si può concretamente riscontrare una relazione genuina con alterità future in seno alle compagini collettive presenti, è necessario mettere in campo, anzitutto, una determinata comprensione del dispositivo della rappresentanza. Ma in che modo – è possibile domandarsi – nell'alveo di una soggettività politica esposta alle interpellanze di alterità future, può mai essere l'idea di rappresentanza – idea per antonomasia legata a costrutti presentistici – a venirci in aiuto per pensare un'autentica relazione con le generazioni a venire?

L'ipotesi che vorrei qui approfondire è la seguente: una visione della soggettività politica basata sull'alterità e sull'esposizione al futuro, lungi dal contrapporsi al meccanismo della rappresentanza, ne lascia affiorare, piuttosto, proprio il fecondo e intrinseco tratto responsivo. Rappresentanza responsiva implica che ogni soggetto rappresentante – sia che lo si voglia interpretare in termini etici, politici o anche giuridici – è strutturalmente connotato da due dinamiche contrastanti, eppure intimamente connesse. Da un lato, un tale soggetto, in quanto autenticamente rappresentativo – ossia, in quanto unica istanza capace di dar forma a richieste che esso raccoglie nello spazio collettivo e che, altrimenti, resterebbero irrimediabilmente indeterminate – si rivela essere già sempre sostituzione radicale delle alterità stesse a cui dà voce. Dall'altro lato, quale soggetto responsivo in termini altrettanto originari – e, quindi,

⁵⁴ B. WALDENFELS, *Antworten auf Ansprüche Nachkommender*, in *Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy* 5, 2, 2017 (Special Issue ed. by M. FRITSCH, F.G. MENGA: *Responsibility and Justice for Future Generations in Dialogue with Phenomenology*), 28.



costitutivamente esposto alle ingiunzioni dell'altro, che esso non può produrre a bella posta, giacché a queste reagisce –, vive nel segno di una costante passività rispetto alle alterità a cui si sostituisce. Se la interpretiamo alla luce di una tale concezione, una rappresentazione responsiva, secondo quanto ci indica esplicitamente la teoria fenomenologica di Waldenfels⁵⁵, non implica né una impresa di pura creazione, né una dinamica secondo cui il rappresentante si ridurrebbe a mero riproduttore di rivendicazioni d'interesse già depositate nella volontà di soggetti previamente costituiti; soggetti tali, perciò, da dover essere soltanto rappresentati in termini di una riflessività speculare. La rappresentanza responsiva si mostra piuttosto essere correlazione, da un lato, di una rappresentazione irriducibilmente creatrice e, dall'altro, di una risposta inevitabilmente passiva⁵⁶. Se intesa alla luce di una tale radicale correlazione, la rappresentanza implica, pertanto, per un verso, quale azione creatrice, una forma originaria di sostituzione. Si tratta di una sostituzione secondo cui è, in realtà, esclusivamente l'iniziativa del rappresentante, il suo stesso anticipare forme di possibile corrispondenza a presunte richieste già disponibili al soggetto rappresentato, a produrre – e giammai a ri-produrre – i temi per quest'ultimo. Essa non si limita, quindi, ad attualizzare, ma genera per la prima volta le aspirazioni stesse che il soggetto rappresentato ritiene presuntivamente avere già in serbo. In un certo senso, ci si deve porre nell'ottica per cui è unicamente l'azione di rappresentanza, sulla scorta del suo tratto creatore, a produrre la cornice d'identità dei soggetti rappresentati, visto che solo essa, e nessun'altra istanza, allestisce le condizioni preliminari per l'emergenza della sfera di comparizione, in cui questi ultimi possono muoversi, agire e realizzarsi.

Ma è precisamente qui che affiora anche l'altro tratto del meccanismo rappresentativo. Si tratta dell'intervento del suo elemento responsivo, che realizza una rilevante correzione in seno alla nozione di una creazione di stampo unilaterale e impositivo. La responsività nella rappresentanza, in effetti, concretizza proprio l'inevitabile esposizione all'alterità dell'atto rappresentativo, talché il movimento d'anticipazione della rappresentanza, che ne innesca il sempre possibile decadimento a puro paternalismo, si rivela costantemente mitigato dalla caratteristica opposta, cioè quella che si concretizza nel fatto che ogni soggetto responsivo, in quanto tale, risulta fin dall'inizio sottoposto alla passività per mezzo dell'ingiunzione medesima a cui risponde e che esso stesso non può mai generare. Come ci ricorda Waldenfels al riguardo: nella misura in cui rispondiamo, «noi creiamo ciò che rispondiamo, ma non ciò a cui rispondiamo»⁵⁷. Ovvero: «Non sta a noi decidere se rispondere, ma certamente sta a noi decidere come rispondere»⁵⁸.

Il meccanismo della rappresentanza lascia affiorare questo elemento responsivo, in modo particolare, nella connessione secondo cui ogni rappresentante, spinto fin dall'inizio a intercettare e dar forma alle altrimenti indefinite aspirazioni della collettività, non può che essere mosso simultaneamente dalla ricercata culminazione della sua azione in un riscontro di riconoscimento da parte dei soggetti rappresentati. È alla luce di tale tratto responsivo che ogni impresa rappresentativa degna di tal nome, seppur contraddistinta da una dinamica anticipante, si caratterizza intimamente anche come impulso a

⁵⁵ Cfr. soprattutto Id., *Antwortregister*, Frankfurt a.M., 1995.

⁵⁶ Per un approfondimento riguardo alla radicale correlazione di questi due tratti della rappresentanza si veda: F.G. MENGA, *Potere costituente e rappresentanza democratica. Per una fenomenologia dello spazio istituzionale*, Napoli, 2010.

⁵⁷ B. WALDENFELS, *Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden*, Frankfurt a.M., 2006, 67.

⁵⁸ Id., *Sozialität und Alterität. Modi sozialer Erfahrung*, Berlin, 2015, 22.



realizzare rivendicazioni che si ipotizzano come realmente presupposte nel sentire dei soggetti rappresentati.

In ambito intergenerazionale, questi lineamenti della rappresentanza generano almeno una duplice traiettoria di riflessione particolarmente feconda.

In primo luogo, il tratto creativo della rappresentanza è in grado di mettere radicalmente in discussione la visione a cui attinge la critica di paternalismo rivolta all'indirizzo di ogni tentativo di rappresentazione dei futuri. Questa critica sostiene, in effetti, che nessun soggetto futuro, a rigore, può essere rappresentato, giacché, irrimediabilmente assente, è per principio impossibilitato a esprimere qualsivoglia rivendicazione o interesse. Ogni impresa rappresentativa, in tal senso, sarebbe giocoforza destinata ad attestarsi quale pratica d'imposizione anticipatrice sul futuro e proiezione ancorata al presente. Tuttavia, è esattamente qui che interviene l'irriducibile carattere creativo della rappresentanza, avvertendoci che, per l'appunto, una critica del genere non tiene, visto che tutti gli atti rappresentativi, presenti o rivolti al futuro che siano, si caratterizzano per un tratto strutturalmente anticipatore e paternalistico. A questa considerazione si potrà certamente obiettare che gli individui rappresentati in regime di presenza, a differenza di quanto è costitutivo per lo scenario relativo ai soggetti futuri, possiedono la facoltà di resistere al paternalismo in virtù del ricorso ad azioni di protesta e al rinnovo del corpo dei rappresentanti.

Questa obiezione, però, per quanto corretta, non determina, tuttavia, una ragione sufficiente per spingerci ad abbandonare il paradigma rappresentativo. Anzi, essa introduce più che mai il portato dell'altro tratto della rappresentanza in ambito intergenerazionale. Infatti, accertato che una forma d'imposizione anticipante del presente sul futuro si rivela inevitabile, allora, ancor più dirimente diventa l'elemento passivo e responsivo nell'azione del rappresentare in virtù del suo effetto di contro-bilanciamento e di mitigazione a tutela di soggetti irrimediabilmente assenti. L'atteggiamento responsivo, in effetti, attenua ogni inclinazione paternalistica, poiché, immesso nella dinamica rappresentativa, finisce per contrassegnare strutturalmente un soggetto che, proprio in quanto «*homo respondens*»⁵⁹ – come sappiamo da Waldenfels – giammai «comincia da sé»⁶⁰, ovvero dalla roccaforte del proprio presente, ma sempre «altrove»⁶¹, vale a dire dall'appello estraneo che ne innesca la reazione responsiva⁶². Un tale soggetto responsivo si concretizza, così, come già sempre decentrato e passivo e, di conseguenza, autenticamente esposto all'ingiunzione dell'altro che gli impone responsabilità.

Ne consegue che la responsività, se già fa sentire il suo contributo in regime di rappresentanza di soggetti presenti, a maggior ragione, esercita i suoi effetti nello scenario in cui in gioco sono le rivendicazioni dei futuri: la responsività indica, qui, il tratto di una genuina propensione all'autolimitazione del presente e a una correlativa disposizione a operare a beneficio dell'avvenire.

In linea con tali precisazioni, dunque, se rappresentiamo l'avvenire e i remoti non è perché noi presenti decidiamo unilateralmente per essi, ma perché, interpellati dalle loro richieste, non possiamo fare altro che, responsivamente e responsabilmente, sostituirci ai futuri e al loro richiamo che inevitabilmente ci espone.

⁵⁹ *Ivi*, 15.

⁶⁰ B. WALDENFELS, *Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden*, cit., 45.

⁶¹ *Ivi*.

⁶² Cfr. B. WALDENFELS, *Sozialität und Alterität*, cit., 20.



5.2. Riconoscimento asimmetrico

Il secondo grande motivo, sotto la cui guida intendo inserire la mia proposta, è quello del riconoscimento. Una tale nozione, ricca quanto quella della rappresentanza di interpretazioni e rivisitazioni all'interno della tradizione politico-giuridica moderna⁶³, si rivela altrettanto d'ausilio nella determinazione di una compagine collettiva che vuole intendersi come rivolta autenticamente al futuro. In particolare, un tale ausilio da parte del dispositivo del riconoscimento si presenta, a mio avviso, tanto più efficace, quanto più lo si esplicita nel suo tratto asimmetrico, secondo quanto propone, nella sua articolata dottrina filosofico-giuridica, lo studioso Hans Lindahl, alle cui riflessioni mi rifarò esplicitamente nelle considerazioni a seguire⁶⁴.

Nel proporre una visione del riconoscimento di carattere asimmetrico, Lindahl, riferendosi peraltro ad alcuni snodi fondamentali della riflessione fenomenologica di Waldenfels⁶⁵, parte da una premessa: quella di un soggetto collettivo inevitabilmente connotato da una condizione di spossessamento ed estraneità originarie. Nell'ambito specifico in cui si muove la riflessione del nostro autore, quello giuridico, si tratta chiaramente di una soggettività di carattere istituzionale contrassegnata da un tratto asimmetrico strutturale, il quale coincide esattamente con il fatto che essa, in quanto non preliminarmente fondata su alcun principio di stampo ontologico e inconcusso, ma piuttosto istituita dalle medesime forze storico-sociali irrimediabilmente contingenti e plurali che la compongono, si rivela essere un'identità politica dotata giocoforza di un'unità costituzionale – esplicita o implicita che sia – perennemente abitata da un portato d'estraneità che non potrà mai essere appropriato e riassorbito in modo definitivo. Un tale intervento dell'estraneità, dunque, manterrà sempre vivo all'interno dell'unità politica stessa il carattere della limitatezza e finitezza⁶⁶. Limitatezza e finitezza da cui Lindahl fa subito derivare la condizione per cui ogni compagine istituzionale, nella misura in cui esiste e interagisce storicamente mediante l'ordinamento giuridico che la connota, non potrà che avere sempre dei confini a un tempo includenti ed escludenti. Di conseguenza, tale compagine collettiva si determinerà, da un lato, come una sfera di proprietà con cui essa sostanzialmente si identifica e, dall'altro, di rimbalzo, come un ambito irriducibilmente confrontato con una altrettanto originaria sfera

⁶³ Com'è noto, questa è una nozione estremamente dibattuta all'interno della tradizione filosofico-politica moderna e contemporanea. Mi limito pertanto a richiamare qui unicamente le prospettive fenomenologiche dalle quali la mia impostazione risulta maggiormente influenzata: A. GARCÍA DÜTTMANN, *Zwischen den Kulturen. Spannungen im Kampf um Anerkennung*, Frankfurt a.M., 1997; P. RICOEUR, *Parcours de la reconaissance*, Paris, 2004; Th. BEDORF, *Verkennende Anerkennung. Über Identität und Politik*, Berlin, 2010.

⁶⁴ Mi riferirò soprattutto a: H. LINDAHL, *Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion*, Cambridge, 2018, in part. cap. 6. Per un'analisi più dettagliata dell'interessante prospettiva di quest'autore, si veda: F.G. MENGA, *Contextualizing Hans Lindahl's Legal-Philosophical Oeuvre*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics* 21, 3, 2019, 363-369; ID., *Sulla teoria dell'ordinamento giuridico di Hans Lindahl*, Introduzione a H. LINDAHL, *A-Legalità, Autorità, Riconoscimento. Riconfigurazioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione*, Torino, 2020, 5-26.

⁶⁵ Su questo punto si veda soprattutto la prima monografia di Lindahl, la quale richiama nel titolo un espresso tributo alla dottrina di Waldenfels: H. LINDAHL, *Fault Lines of Globalization. Legal Order and the Politics of A-Legality*, Oxford, 2013. Il riferimento qui è al titolo del volume di B. WALDENFELS, *Bruchlinien der Erfahrung. Phänomenologie – Psychoanalyse – Phänomenotechnik*, Frankfurt a.M., 2002 (*Bruchlinien der Erfahrung* che può essere restituito appunto con "linee di frattura dell'esperienza").

⁶⁶ Cfr. H. LINDAHL, *Fault Lines of Globalization*, cit., cap. 3.



d'estraneità⁶⁷; sfera, quest'ultima, che mantiene l'ordine collettivo continuamente esposto a ingiunzioni che ne mettono in discussione la configurazione identitaria-unitaria di volta in volta stabilizzata e che si concretizzano in richieste di riconoscimento, alle quali l'ordinamento stesso non potrà mai smettere di rispondere⁶⁸. Sono richieste la cui emergenza è sempre possibile e, all'occasione, quando si verifica concretamente, può prendere due forme: può trattarsi o dell'affiorare di ingiunzioni sollevate da parte di alterità che si muovono, in qualche modo, già all'interno dei confini dell'unità collettiva; oppure di pretese che circolano al di fuori di essi e che, all'occorrenza, li mettono in questione esattamente dall'esterno.

Per un verso, si tratta di richieste che si muovono all'interno, poiché l'identità politica di volta in volta stabilizzata entro un determinato nucleo costituzionale, essendo l'inevitabile prodotto – come abbiamo appena detto – di processi contingenti d'inclusione ed esclusione, non si rivela mai in grado d'includere al proprio interno ogni possibilità. Ciò implica, perciò stesso, che tale nucleo, non potendo mettere tutti i partecipanti nella condizione di una perfetta simmetria e di un pieno riconoscimento reciproco⁶⁹, lascia sempre aperte delle zone d'ombra al suo interno. Produce cioè ricettacoli d'esclusione e di misconoscimento di appelli, i quali possono sempre riaffiorare dal luogo di latenza in cui sono asimmetricamente ricacciati. E possono, con ciò, rivendicare, a un certo punto, pieno ed espresso riconoscimento nell'alveo di un'identità collettiva che, nella misura in cui li accoglie, viene spinta ad ampliarsi, ad estendersi, a divenire più inclusiva⁷⁰.

Per altro verso, però, questi appelli al riconoscimento possono anche circolare all'esterno ed esercitare pressione dal di fuori, e questo dal momento che ogni identità politico-istituzionale, per il medesimo motivo di costituzione contingente or ora evocato, nella misura in cui non può includere tutto al proprio interno, non è neppure in grado d'evitare l'esclusione di forme d'alterità di carattere anche radicale, ossia possibilità assolutamente non contemplate e potenzialmente inconciliabili con essa. Si tratta, tuttavia, di forme d'alterità che, completamente scartate in un determinato momento, non scompaiono semplicemente, ma possono ben riaffiorare in un altro momento con la loro forte pressione a ottenere un riconoscimento. Soddisfare tale riconoscimento impone, però, all'identità collettiva interpellata non tanto di ampliarsi, ma di mettere in moto un processo di poderosa riconsiderazione e (auto-)ridefinizione⁷¹.

È esattamente in tale prospettiva che Lindahl introduce una duplice modalità di rapporto asimmetrico – una «doppia asimmetria»⁷², la definisce – del dispositivo del riconoscimento mediante cui gli ordinamenti giuridico-istituzionali si relazionano con le alterità che li mettono in discussione.

La prima traiettoria del rapporto asimmetrico ricalca proprio il tratto attivo e creativo della dinamica della risposta e della rappresentanza elaborato da Waldenfels. Lungo tale asse, l'asimmetria del riconoscimento si concretizza, in effetti, nel fatto che ogni soggettività politica istituita, in quanto dotata di un carattere finito e di una responsabilità altrettanto limitata, nell'essere esposta ad appelli da parte dell'altro da sé, può reagire sempre e soltanto a partire dal proprio deposito identitario. Detto

⁶⁷ Cfr. Id., *Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion*, cit., 11, 26.

⁶⁸ Cfr. *ivi*, 120 s.

⁶⁹ Cfr. *ivi*, cap. 5.

⁷⁰ Cfr. H. LINDAHL, *Fault Lines of Globalization*, cit., 164, 166-168.

⁷¹ Cfr. *ivi*, 165, 169-174.

⁷² H. LINDAHL, *Inside and Outside Global Law* (Julius Stone Address), in *Sydney Law Review* 41, 1, 2019, 21.





altrimenti, essa non può che relazionarsi se non attraverso il repertorio di risposte in essa disponibili e (normativamente) stabilizzate. Dal cui rilievo ne consegue che, nel reagire agli appelli dell'altro, ogni unità collettiva può comportarsi solo come un Noi che effettua un «riconoscimento (in noi stessi) dell'altro *in quanto uno di noi*»⁷³. Insomma, ogni spazio comunitario non può che registrare le ingiunzioni dell'altro sempre e soltanto a partire da sé, e conformandole a ciò di cui dispone già al proprio interno.

Come si può intuire, questa direttrice del riconoscimento, inserita nel nostro discorso intergenerazionale, ci offre un rilievo importante, poiché ricalca in pieno proprio la piega paternalistica sopra evidenziata riguardo alla dinamica della rappresentanza. Riconoscimento asimmetrico, mediante l'attraversamento di tale direttrice, implica infatti che ogni compagine collettiva, interpellata da possibili invocazioni da parte delle alterità future, si ritrova inevitabilmente ancorata alla tendenziale condotta di determinazioni autoreferenziali, le quali possono spingersi fino a configurare una forma di «riconoscimento quale dominio»⁷⁴ dell'avvenire.

Per Lindahl, tuttavia, la questione non si chiude qui, poiché è per lui necessario registrare anche l'altro tratto dell'asimmetria del riconoscimento. Questo tratto si realizza nella congiuntura per cui ogni compagine collettiva, in quanto dotata di una responsività limitata e finita, nel riconoscere qualcosa al proprio interno, non può lasciare fuori qualcos'altro solo nella forma di una possibilità meramente latente e, quindi, sempre potenzialmente riconducibile entro la propria sfera. Se di responsività finita si tratta, allora questa, come abbiamo poc'anzi evidenziato, deve necessariamente lasciare all'esterno – insomma deve escludere – anche possibilità completamente impercettibili, alterità totalmente «miconosciute»⁷⁵. E sono proprio quest'ultime che possono riaffiorare alle porte degli ordinamenti istituzionali di volta in volta in gioco sotto forma di un'invocazione all'ascolto dotata di un *pathos* talmente veemente da spingerli a un riconoscimento di tipo radicale: cioè un riconoscimento che, ora, non può più limitarsi soltanto a un includere l'altro in noi “come uno di noi”, ma deve darsi come un riconoscimento che scompagina l'ordinamento collettivo dall'interno e che si concretizza in un dover «riconoscere l'altro (in noi stessi) *in quanto altro da noi*»⁷⁶. È propriamente qui che un'unità collettiva, nel rispondere all'alterità, non prolunga soltanto la propria identità estendendola un po' più in là e ampliandola maggiormente. Insomma, non proietta unicamente la propria presenza oltre, limitandosi a rappresentare in modo paternalistico; ma, nell'accogliere l'invocazione proveniente dall'alterità, giunge – come asserisce Lindahl stesso – «a esporre se stessa all'altro»⁷⁷ e, dunque, a riconfigurare se stessa, fino a stravolgersi⁷⁸.

Nel contesto del nostro discorso intergenerazionale, questa versione di riconoscimento ha una rilevanza straordinaria, poiché offre pieno riscontro dell'aspetto passivo e inappropriabile dell'appellatività che promana dall'alterità futura, imponendo così alla comunità una rappresentazione responsiva,

⁷³ Id., *Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion*, cit., 341 (corsivi aggiunti).

⁷⁴ Id., *Recognition as Domination: Constitutionalism, Reciprocity and the Problem of Singularity*, in N. WALKER, J. SHAW, S. TIERNEY (eds.), *Europe's Constitutional Mosaic*, Oxford, 2011, 205-230.

⁷⁵ Id., *Inside and Outside Global Law* (Julius Stone Address), cit., 31.

⁷⁶ Id., *Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion*, cit., 341 (in generale cfr. *ivi*, 340 ss.).

⁷⁷ Id., *Inside and Outside Global Law* (Julius Stone Address), cit., 26.

⁷⁸ Lindahl parla, al riguardo, di una forma di «risposta [di riconoscimento] che oscilla fra pura ripetizione e pura innovazione» (*ivi*).



la quale comporta un vero e proprio auto-trascendimento e un'autentica auto-trasformazione⁷⁹. Dunque: non una colonizzazione del futuro da parte del presente, ma una ridiscussione – e finanche detonnazione – del presente a partire dalle virulente implorazioni che provengono dal futuro medesimo.

6. Considerazioni conclusive: identità costituzionali e riconoscimento asimmetrico dell'alterità futura

A un'attenta considerazione, una ricaduta tutta concreta di tale prospettiva dal punto di vista istituzionale si rivela proprio nei diversi casi già citati in apertura di questa indagine, allorché sono state segnalate alcune tra le importanti occorrenze contemporanee di ridefinizione delle compagini costituzionali in risposta all'emergenza intergenerazionale; progetti di riconfigurazione nel cui solco si colloca appieno anche l'esperienza della modifica costituzionale italiana.

In particolare, sulla scorta delle riflessioni appena svolte, possiamo desumere un elemento di carattere fenomenologico-giuridico fondamentale: ossia il fatto che suddette riforme e modifiche costituzionali, a ben guardare, non mettono in campo un rispondere dell'unità politica alle esigenze dell'avvenire tale da comportare soltanto una dinamica includente ed espansiva del Noi collettivo. Piuttosto, in esse si impone una ridiscussione radicale dell'ordine istituito; e ciò avviene proprio nel mentre l'accoglimento di profili di responsabilità inediti – come quello di marca genuinamente futura – può arrivare a innescare trasformazioni identitarie finanche poderose, nonostante quest'ultime non debbano necessariamente implicare manifestazioni eclatanti o sconvolgimenti repentini.

È proprio in tale scia che, a questo punto, si svela più che mai il motivo per il quale ho voluto richiamare, in apertura, il caso della modifica costituzionale tedesca. In effetti, questa evidenza in modo assai rivelativo che dare seguito a riconfigurazioni dell'ordinamento in risposta agli appelli di una responsabilità rivolta al futuro non comporta solamente un progetto di piccola manutenzione dell'identità collettiva. Al contrario, se cogliamo col rigore del caso l'intera cascata di implicazioni che imprese del genere provocano, si impone la categoria di un vero e proprio rivoluzionamento, giacché l'introduzione di principi di tutela costituzionale per soggetti segnatamente futuri – che possono assumere anche la forma di entità non-umane⁸⁰ – può arrivare a esigere un ripensamento radicale dei lineamenti collettivi finora identificati e stabiliti; insomma, può richiedere un consistente stravolgimento dello *status quo* e della tessitura identitaria di una determinata comunità politica.

E, in effetti, proprio in ambito tedesco, la registrazione di un tale stravolgimento non si è lasciata attendere a lungo, come ci ha mostrato, di recente, in tutta la sua portata, il caso del contenzioso *Neubauer et al. vs. Bundesrepublik Deutschland*. In tale contenzioso, che vede come protagonista proprio l'invocazione del principio di responsabilità intergenerazionale sancito dall'art. 20a del *Grundgesetz*, si assiste di fatto, sia dal basso che dall'alto, a un processo di vera e propria trasformazione delle consolidate prerogative presentistiche dell'unità collettiva. Da un lato, i giovani ricorrenti chiedono alla Corte di Karlsruhe l'effettivo riconoscimento di una tutela che non coinvolge più soltanto le giovani

⁷⁹ Sull'aspetto specificamente intergenerazionale di questo tratto del riconoscimento asimmetrico cfr. H. LINDAHL, *Place-Holding the Future. Legal Ordering and Intergenerational Justice for More-Than-Human Collectives*, in *Rivista di filosofia del diritto / Journal of Legal Philosophy* 10, 2, 2021, in part. 322 ss.

⁸⁰ Questa questione è segnatamente tematizzata da Lindahl in: *ivi*.



generazioni presenti, ma anche le generazioni future assenti. Questa ingiunzione si esprime attraverso la richiesta da parte dei ricorrenti di porre un serio rimedio alle storture della legge sul clima del 2019, la quale si rende ancora colpevole di una pesante iniquità intergenerazionale attraverso misure di riduzione delle emissioni non sufficientemente incisive⁸¹. Dall'altro lato, è però anche il *Bundesverfassungsgericht* stesso, per mezzo della sua storica sentenza del marzo 2021, a realizzare un progetto innovativo e tendenzialmente rivoluzionario che va nella medesima direzione: difatti, pur accogliendo parzialmente i motivi dei ricorrenti, la corte nondimeno finisce per intimare il legislatore tedesco a riformulare una legge sul clima dotata di un carattere meno iniquo in senso intergenerazionale⁸², mettendo così in evidenza quanto il ricorso al sopra menzionato art. 20a, lungi dal commisurarsi soltanto a un semplice principio d'inclusione e ampliamento che dal presente si estende al futuro, imponga invece una radicale autolimitazione del Noi contemporaneo *a favore* del futuro. Autolimitazione che, così, mostra come un'identità collettiva possa essere chiamata a vivere il proprio presente non solo in funzione e in "rappresentanza" di un Noi dei presenti, bensì esposta a un "riconoscimento" di quelle che potremmo chiamare autentiche ingiunzioni che provengono da – e vanno a beneficio di – alterità a venire.

Esattamente questo è l'ordine di trasfigurazione che si impone a una compagine istituzionale nel momento in cui essa, immettendo principi di portata intergenerazionale, si impegna per davvero a far fronte a ciò che richiede una risposta autentica agli appelli per una cura del futuro, che ci implorano dal futuro. Che poi, in concreto, questo impegno venga realizzato nel modo più giusto e con l'intensità che gli dovrebbe corrispondere è un'altra storia. Ma un punto resta però fermo: una volta che si fa sul serio con il riconoscimento dell'altro futuro a livello istituzionale, allora non ci si può più limitare a una dinamica presentistica tale per cui, in qualche modo, si tratta in ultima battuta d'«includere l'altro (in noi) in quanto uno di noi»⁸³, ma ci si deve arrischiare, piuttosto, in un vero e proprio auto-trascendimento che oserei definire di carattere escatologico: quello, insomma, di un Noi comunitario che si espone all'invocazione stessa dell'altro (dal) futuro.

⁸¹ *Bundesklimatechutzgesetz* (BGBl. I, 2019, 2513 ss. La petizione è consultabile online all'indirizzo: http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200206_11817_complaint-2.pdf; ultima consultazione: 10/4/2022).

⁸² La sentenza della Corte costituzionale tedesca è consultabile online all'indirizzo: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.pdf?blob=publication-File&v=1; ultima consultazione: 30/4/2022). Per un'analisi approfondita e acuta di questa sentenza si rinvia al bel saggio di A. PISANO, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, 261 ss.

⁸³ H. LINDAHL, *Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion*, cit., 341.

